

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 all'articolo 1 commi 138, 141 e 142 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 comma 3 del Decreto Legge n.133 che “ per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al 15 ottobre”;

Preso atto delle stringenti limitazioni imposte all'obiettivo programmatico eurocompatibile assegnato per l'anno finanziario 2014 alla Regione Toscana;

Ritenuto quindi di non poter procedere alla cessione di propri spazi finanziari al fine di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale;

Visti gli articoli 11 e 12 della Legge Regionale n.68 del 27 dicembre 2011;

Vista la Deliberazione n. 832 del 14 ottobre 2013 che dà attuazione all'articolo 13 comma 6 della sopracitata Legge regionale;

Visto che ai sensi dell'articolo 12 comma 6 della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 l'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente;

Ritenuto opportuno individuare, ai fini del patto orizzontale ai sensi dell'articolo 12 comma 2, quale criterio prioritario, per la rideterminazione in senso migliorativo degli obiettivi dei singoli enti locali richiedenti spazi finanziari, tra quelli previsti dall'articolo 12 comma 1 della L. R. 27 dicembre 2011, n. 68 quello di cui alla lettera c) “sostegno agli interventi di interesse strategico regionale” con particolare attenzione agli interventi per l'edilizia scolastica;

Ritenuto inoltre di individuare quale ulteriore criterio prioritario ai sensi dell'articolo 12 comma 3 per la rideterminazione in senso migliorativo degli obiettivi dei singoli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti particolari richieste per la realizzazione di specifici investimenti;

Stabilito, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R.68/2011, nella data del 15 Ottobre 2014 il termine perentorio entro cui gli enti devono inviare la richiesta di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo del proprio obiettivo programmatico;

Considerato che, con Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 15-04-2013 è stata individuata, nella misura del 90% di utilizzo dello spazio finanziario concesso, la

soglia di riferimento per l'applicazione degli effetti previsti dall'articolo 13 comma 5 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella seduta del;

Esperate le procedure di cui all'art. 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

Visto il comma 2 dell'articolo 12 della L.R.68/2013 che prevede che la presente deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dello schema di atto;

Vista la decisione di G.R. n.-----, che approva lo schema di delibera per l'invio al CAL;

Visto il parere favorevole del CAL espresso in data -----;

Preso atto che il presente provvedimento non è suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di definire, ai fini del patto orizzontale ai sensi dell'articolo 12 comma 2, quale criterio prioritario, per la rideterminazione in senso migliorativo degli obiettivi dei singoli enti locali richiedenti spazi finanziari, tra quelli previsti dall'articolo 12 comma 1 della L. R. 27 dicembre 2011, n. 68 quello di cui alla lettera c) “sostegno agli interventi di interesse strategico regionale” con particolare attenzione agli interventi per l'edilizia scolastica e di individuare quale ulteriore criterio prioritario ai sensi dell'articolo 12 comma 3 per la rideterminazione in senso migliorativo degli obiettivi dei singoli enti locali con popolazione inferiore a xxxxxx abitanti particolari richieste per la realizzazione di specifici investimenti manifestate alla Giunta regionale;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 68/2011, nella data del 15 Ottobre 2014 il termine perentorio entro cui gli enti devono inviare la richiesta di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo del proprio obiettivo programmatico;

3) di escludere, per l'anno 2014, gli enti individuati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto dalla possibilità di rideterminazione in senso migliorativo degli obiettivi di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 perché nel 2013 hanno registrato uno scostamento rispetto all'obiettivo annuale superiore al 30% e contestualmente eccedente alla soglia del 5% rispetto alle

entrate finali nette di cui al monitoraggio annuale del Ministero Economia e Finanze così come previsto nella Deliberazione n. 832 del 14 ottobre 2013 che dà attuazione all'articolo 13 comma 6 della sopracitata Legge regionale;

4) di non dare corso alle procedure di cessione di propri spazi finanziari al fine di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente responsabile
LUIGI IDILI
Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA